Giornico, 9 ottobre 2023

M/laf

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE

## Il Municipio di Giornico

 richiamati gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e tutti gli altri disposti di legge applicabili;

## ordina:

- In caso di nevicate i proprietari di autoveicoli sono tenuti a ritirare i propri automezzi dalle strade, dalle piazze ed in genere da tutti quei luoghi, <u>compresi i posteggi</u> <u>delimitati</u>, la cui occupazione è tale da impedire i normali lavori di sgombero della neve, nonché il regolare passaggio della macchina spazzaneve;
- 2. I veicoli che dovessero ingombrare e/o impedire il regolare sgombero della neve, saranno rimossi dall'autorità a spese del proprietario;
- 3. <u>È declinata ogni e qualsiasi responsabilità</u> per possibili danni che potrebbero essere arrecati agli autoveicoli nell'ambito dei lavori di sgombero della neve, come pure del trasporto dei veicoli come al punto 2;
- 4. Lo sgombero della neve e di eventuali accumuli provocati dal passaggio dei mezzi comunali, davanti agli accessi delle proprietà private, dovrà essere eseguito a cura dei proprietari;
- 5. È vietato gettare sulla pubblica strada e sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ammucchiata sull'area privata, evitando comunque di ostacolare il traffico pedonale e veicolare;
- 6. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;
- 7. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti presso l'area pubblica di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o lastroni di ghiaccio dai tetti dei loro stabili;
- 8. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni;

9. La presente ordinanza, scaduto il termine di pubblicazione, entra immediatamente in vigore; i contravventori saranno puniti con una multa di fr. 100.--.

PER IL MUNICIPIO

MI

Il Sindaco:

Rosolino Bellotti

Il segretario

Diego Galli

Esposta agli albi comunali dal 13.10.2023 al 13.11.2023.